

AVS: PEGGIORANO LE CONDIZIONI PER CHI SEGUE UN'ATTIVITÀ INDIPENDENTE!

Il problema dei contributi AVS è un problema che riscontrano soprattutto gli artisti che seguono un'attività indipendente o accessoria: fino a poco tempo fa, in via eccezionale e con l'accordo dei datori di lavoro e i lavoratori, era possibile rinunciare al conteggio AVS per i **redditi inferiori ai 2'000.- CHF**. L'eccezione però era possibile solo qualora il **reddito fosse accessorio** – le persone che seguono un'attività indipendente effettivamente non hanno redditi accessori, poiché il loro reddito è composto di vari piccoli redditi. Ci sono quindi sempre stati dei casi in cui i datori di lavoro, basandosi sulle eccezioni menzionate, cercarono di convincere i lavoratori, esercitando pressioni più o meno forti, di rinunciare al contributo AVS.

Cos'è cambiato dal 1° gennaio 2008 (ATTENZIONE dal 1 gennaio 2011 applicazione del nuovo importo limite!)

Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la legge contro il lavoro in nero. Con la nuova legge, sono entrati in vigore anche alcuni cambiamenti nella legge e nell'ordinanza sull'AVS. Le **conseguenze** di questi cambiamenti si sono rivelate **alquanto serie** per gli artisti che seguono un'attività lucrativa indipendente:

Dal 1° gennaio 2008 l'eccezione dell'obbligo contributivo AVS non vale solo per i piccoli redditi di attività accessoria, ma

- per **tutti i redditi inferiori ai 2'300.- CHF** (all'anno e per datore di lavoro!; dal 2011 applicazione del nuovo importo limite!); i datori di lavoro non sono quindi sottoposti all'obbligo contributivo AVS.
- i lavoratori che desiderano il conteggio dei contributi AVS ora lo devono **richiedere espressamente**.

Le conseguenze

Attenzione chi non richiede il conteggio dei contributi AVS anche per piccoli onorari subirà le seguenti conseguenze:

- tutti i redditi non conteggiati non saranno tenuti in considerazione nel calcolo per la rendita di vecchiaia AVS, la **rendita di vecchiaia AVS** risulterà quindi più basso.
- inoltre è importante tenere conto del fatto che anche per **l'assicurazione contro la disoccupazione** sono tenuti in considerazione unicamente i redditi sottoposti al contributo AVS. In caso di disoccupazione, per gli artisti che hanno seguito un'attività lucrativa indipendente, è quindi importantissimo che siano stati conteggiati anche tutti questi piccoli redditi!
- e per i redditi non sottoposti ai contributi AVS non è possibile riscuotere un contributo per la **cassa pensioni** (ad esempio la fondazione Charles Apothéloz).

Come fare?

Se accettate un lavoro e l'onorario lordo è inferiore, o di un massimo di 2'300.- CHF (dal 2011 applicazione del nuovo importo limite!), comunicate al datore di lavoro, **per iscritto** (come minimo per e-mail) e **prima** che questo versi l'onorario, di conteggiare il contributo AVS. Scrivete ad esempio: "La prego di dedurre i contributi AVS nonostante il salario sia inferiore ai 2'300.-CHF".

Una volta di più, cambiando la legge, non si è tenuto conto della situazione particolare degli artisti che seguono un'attività lucrativa indipendente. Le associazioni di categoria si daranno da fare sul piano politico perché questa situazione insoddisfacente sia presto superata. Nel frattempo però si consiglia vivamente a tutti gli artisti di seguire i suggerimenti sopra menzionati e di contattare l'associazione di categoria in caso di problemi.